



REGIONE  
PUGLIA

ASSESSORATO QUALITÀ DELL'AMBIENTE -  
CICLO RIFIUTI E BONIFICA, RISCHIO INDUSTRIALE,  
ECOLOGIA

L'ASSESSORE



Consiglio Regionale  
della Puglia  
N. 20160019477  
22/09/2016 14:56  
450XW0  
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

395  
i.r. ser.

Rif. N. 395/2016

Regione Puglia  
Segreteria Ass. to Qualità dell'Ambiente

AOO\_SP4/PROT  
22/09/2016 - 0000864  
Via. Ulpia. Regione Puglia (70013)

Al Sig. Presidente della  
Giunta Regionale

Al Sig. Presidente  
del Consiglio Regionale

Al Consigliere Regionale  
del Gruppo Movimento 5 Stelle  
Cristian Casili  
Sede

**OGGETTO:** riscontro all'interrogazione a risposta scritta presentata dal Consigliere regionale Cristian Casili su *"bonifica dell'area circostante l'opificio industriale Zincherie Adriatiche, in agro di Diso (LE)"*.

Si formula la presente in riscontro all'interrogazione in oggetto.

A riguardo si rappresenta preliminarmente che l'iter procedurale di cui al Titolo V parte IV del Codice dell'Ambiente prevede una serie di azioni e in particolare:

1) Articolo 242 del D.lgs. 152/06 (procedure operative ed amministrative)

- comma 1: al verificarsi di un evento che possa potenzialmente contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera le necessarie misure di prevenzione, informando i soggetti preposti (cfr. art. 304 del D.Lgs. 152/06); la medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche ;
- comma 2: il responsabile della contaminazione ha l'obbligo di svolgere un'indagine preliminare al fine di accertare la qualità delle matrici ambientali; il piano delle indagini preliminari non è sottoposto ad approvazione;
- comma 3: qualora emerga l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (cfr. All. 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06) il responsabile dell'inquinamento è tenuto a produrre alle Amministrazioni competenti un piano di caratterizzazione; detto piano è approvato in sede di conferenza dei servizi convocata dalla Regione;
- comma 4: sulla base delle risultanze della caratterizzazione, il responsabile dell'evento è tenuto a condurre un'analisi del rischio sito specifica (da approvare in conferenza dei servizi convocata dalla Regione) per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio;
- comma 7: qualora gli esiti dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore alle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile è tenuto alla produzione di un progetto (anche questo da approvare in

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

via delle Magnolie, 6/8 Zona Industriale – 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 5406843 - Fax: 080 5406844  
mail: [assessore.ambiente@regione.puglia.it](mailto:assessore.ambiente@regione.puglia.it) - pec: [assessore.ambiente.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:assessore.ambiente.regione@pec.rupar.puglia.it)



conferenza dei servizi convocata dalla Regione) di bonifica ovvero di messa in sicurezza e eventuali ulteriori misure atte a minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione.

2) Articolo 244 del D.lgs. 152/2006 (ordinanze)

- comma 1: le pubbliche amministrazioni che individuano siti potenzialmente contaminati ne danno comunicazione alla Regione, alla Provincia e al Comune competenti.
- comma 2: la Provincia, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere;
- comma 3: tale ordinanza è notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253 del D.lgs. 152/06 (oneri reali e privilegi speciali);

3) Articolo 245 del D.lgs 152/2006 (obblighi da parte dei soggetti non responsabili)

- comma 1: gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere comunque attuati su iniziativa degli interessati non responsabili;
- comma 2: fatti salvi gli obblighi del responsabile, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione deve darne comunicazione agli Enti territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui al citato articolo 242; la Provincia si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica; è comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire per la realizzazione degli interventi necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.

4) Il combinato disposto di cui agli articoli 244 (ordinanze) e 250 (bonifica da parte dell'amministrazione) del Testo Unico Ambientale stabilisce che, qualora il responsabile non provveda, e non provveda il proprietario del sito, né altro soggetto interessato, gli interventi di cui al citato articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, in caso di suo inadempimento, dalla Regione.

Per poter, quindi, addivenire all'eventuale bonifica dell'area in questione è necessario seguire le riferite procedure operative e amministrative, che prescrivono l'intervento della Regione solo a seguito di presentazione, da parte del soggetto responsabile, ovvero interessato, del piano di caratterizzazione, attraverso la convocazione di un'apposita conferenza di servizi.

L'art. 242 del D.lgs. 152/2006 individua, infatti, nella Regione l'Ente competente a curare i procedimenti convocando una conferenza dei servizi per ogni fase procedimentale.

Pertanto, riguardo alle operazioni in corso nelle aree circostanti il sito in parola, dagli atti di questo assessorato, si evince che:

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)



- con nota n. 52807 del 23/09/2015 il Dipartimento Provinciale di ARPA Puglia ha comunicato la notizia della constatazione, avvenuta per opera di privati cittadini, della potenziale contaminazione di un'area adiacente all'opificio della Società Zincherie Adriatiche;
- con nota n. 68648 del 10/11/2015 la Provincia di Lecce, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 244 del Codice Ambientale, ha convocato una riunione tecnica al fine di definire le azioni a supporto delle indagini tese ad individuare le cause della potenziale contaminazione manifestatasi attraverso il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione previste dalla tabella 1, colonna A dell'allegato 5 alla parte IV del Codice Ambientale per i parametri Berillio, Stagno e Zinco;
- il tavolo tecnico provinciale, tenutosi in data 03/12/2015, si è concluso con la richiesta ad ARPA Puglia di predisporre un piano d'indagine volto a verificare la sussistenza della potenziale contaminazione; preceduto da un sopralluogo congiunto al fine di valutare la sussistenza di eventuali criticità sulle aree interessate;
- successivamente al sopralluogo effettuato in data 14/01/2016, la Provincia di Lecce, con nota n. 2781 del 20/01/2016, ha chiesto ai soggetti che hanno segnalato la potenziale contaminazione di precisare il luogo del primo campionamento;
- i privati cittadini, tramite il proprio rappresentante legale, hanno comunicato i punti di campionamento con nota del 27/01/2016;
- i proprietari delle aree attenzionate, tramite il proprio rappresentante legale, con nota del 22/06/2016, intesa come "*messa in mora al fine del collegamento eziologico tra comportamento omissivo e correlato effetto dannoso*", hanno sollecitato azioni di bonifica, per quanto di competenza, da parte dei vari Enti e soggetti preposti alla tutela ambientale;
- alla suddetta nota del 22 giugno, la Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia ha evidenziato, tra l'altro, l'assoluta carenza dei presupposti giuridici e fattuali per la costituzione in mora dell'Amministrazione regionale;
- con nota n. 39386 del 18/07/2016, la Provincia di Lecce ha comunicato che, con il supporto tecnico di ARPA Puglia (DAP di Lecce), il giorno 15/09/2016 si sarebbe proceduto ad un accertamento della qualità dei suoli;
- in data 16/09/2016, per le vie brevi si è appreso che tale campionamento è regolarmente avvenuto;
- si è, tuttora, in attesa degli esiti delle prove di laboratorio, per le quali potrebbe necessitare alcune settimane.

In conclusione, la ricerca del soggetto responsabile della (da confermare) potenziale contaminazione dei suoli nelle aree in parola è in pieno svolgimento secondo quanto stabilito dall'art. 244 del D.lgs. 152/06.

Attualmente si è in attesa degli esiti del campionamento effettuato dagli Enti preposti al controllo ambientale, che sono stati opportunamente sollecitati da questo Assessorato.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**ASSESSORATO QUALITÀ DELL'AMBIENTE -  
CICLO RIFIUTI E BONIFICA, RISCHIO INDUSTRIALE,  
ECOLOGIA**

**L'ASSESSORE**

---

Allo stato non è possibile attribuire la riscontrata eccedenza di metalli nel suolo superficiale alle attività condotte da "Zincherie Adriatiche", né ad alcun altro soggetto.

Comprendendo lo stato di preoccupazione dei cittadini di Diso, questo assessorato manifesta il fermo impegno di vigilare sull'evolversi della questione e di mettere in pratica, nel rispetto della legge, ogni azione utile alla tutela del territorio e della salute pubblica.

dr. domenico santorsola

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

---

via delle Magnolie, 6/8 Zona Industriale – 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 5406843 - Fax: 080 5406844  
mail: [assessore.ambiente@regione.puglia.it](mailto:assessore.ambiente@regione.puglia.it) - pec: [assessore.ambiente.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:assessore.ambiente.regione@pec.rupar.puglia.it)